



*Direzione Generale Promozione
Innovazione e Investimenti per il Turismo
Ufficio 1 - Promozione del Turismo*

Disposizioni applicative per l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, per lo sviluppo del turismo di prossimità, all'aria aperta ed ecosostenibile, per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche, per la realizzazione di interventi finalizzati alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto-legge del 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO l'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;

VISTO l'articolo 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, recante “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale, che istituisce un fondo, con una dotazione di 32.870.000,00 euro per l'anno 2023, destinato al finanziamento di investimenti proposti dai Comuni, volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta”;



*Direzione Generale Valorizzazione e Promozione turistica
Ufficio I*

VISTO il Piano Strategico del Turismo 2023-2027, approvato dalla X Commissione della Camera (attività produttive, commercio e turismo), nonché dalla IX Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agro-alimentare) del Senato in data 17 maggio 2023;

SENTITE le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del turismo all'aria aperta e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;

CONSIDERATA la necessità di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi finalizzati alla creazione e riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta, a valere sul Fondo istituito dal predetto articolo 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121;

SI DISPONE

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente provvedimento, in attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, definisce i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo al capitolo 7122.

Articolo 2 (Destinatari)

1. Possono presentare domanda di finanziamento i Comuni che in base alle rilevazioni demografiche presenti sul sito istituzionale dell'ISTAT abbiano popolazione non superiore a 20.000 abitanti, come riportato nell'Allegato 2 al presente avviso e che, in forma singola o associata, ai sensi di quanto stabilito al comma 4 del presente articolo, al momento della presentazione della domanda, abbiano, altresì, la disponibilità di aree di pubblica utilità o pubblico utilizzo delle aree oggetto dell'intervento per il quale è richiesto il finanziamento.
2. Possono, altresì, presentare domanda di finanziamento i Comuni che, pur avendo la disponibilità delle aree oggetto dell'intervento per il quale è richiesto il finanziamento, siano privi del requisito di popolazione di cui al comma 1, qualora abbiano uno dei seguenti requisiti:
 - ospitino annualmente eventi ricorrenti o grandi eventi a cui è attesa la partecipazione di almeno 20.000 persone;
 - presentino progetti per la costruzione di aree attrezzate di sosta sul territorio comunale entro 15 km da un sito riconosciuto nella Lista del Patrimonio mondiale UNESCO, da un



*Direzione Generale Valorizzazione e Promozione turistica
Ufficio I*

cammino religioso registrato nell'elenco tenuto del Ministero del turismo o da un cammino iscritto nell'Atlante dei cammini d'Italia tenuto dal Ministero della cultura.

- I Comuni beneficiari sono tenuti ad assumere con delibera di Giunta comunale l'impegno a sottoscrivere accordi di partenariato pubblico-privato e/o di concessione con privati per la gestione dei servizi connessi alla fruizione dell'area attrezzata di sosta o delle aree attrezzate di sosta, nel rispetto della disciplina prevista dal libro IV del d.lgs. n. 36/2023 e secondo le procedure a questi applicabili. Tali accordi di partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale devono avere una durata congrua con le finalità e gli obiettivi della proposta progettuale, nonché del presente bando, in ogni caso non inferiore a 10 anni e in essi è imprescindibile che sia garantita la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria dell'operazione, attraverso uno schema di conto economico che dettagli la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria in funzione del numero di piazzole e di aree previste e dell'effettivo tasso di occupazione atteso nel corso dell'anno. I soggetti che gestiranno le aree di sosta, compatibilmente con le previsioni normative applicabili nella Regione o Provincia autonoma in cui sarà sita l'area, devono richiedere al Ministero del Turismo il Codice Identificativo Nazionale (CIN) di cui all'art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191.
- Il conto economico, deve essere reso disponibile sulla piattaforma di cui all'art. 5 assieme alle istruzioni per la sua compilazione, va strutturato nella maniera seguente:

RICAVI	Area di Sosta n. 1	Area di Sosta n. 2	Area di sosta N
Ricavo da piazzola/notte (medio)			
Numero stalli area di sosta			
Occupazione media stimata stalli (in % delle piazzole sull'anno)			
Stima ricavi da pernottamento medi giornalieri			
Numero giornate in cui l'area di sosta è aperta nell'anno			
Stima ricavi da pernottamento annui			
Ricavi extra anno (ad es. vending machines e lavatrici)			
Totale area di sosta			
Ricavi totali progetto (somma dei ricavi di tutte le aree di sosta)			



*Direzione Generale Valorizzazione e Promozione turistica
Ufficio I*

COSTI *			
Costi fissi e variabili per anno			
Costo complessivo realizzazione/ristrutturazione area			
Durata concessione			
Quota ammortamento annua realizzazione dell'area/servizio del debito			
Costo totale			
Costo totale progetto (somma dei costi di tutte le aree di sosta)			
Costo totale progetto/Ricavi totali progetto			

**Si chiede di fornire un dettaglio dei costi previsti nel conto economico, quali, ad esempio, quelli di personale; pulizia e manutenzione; attrezzature; utenze; connettività e licenze per la videosorveglianza e la gestione degli ingressi e dei pagamenti; mantenimento app, siti e promozione; spese varie.*

5. L'adozione della predetta delibera, con allegati lo schema di accordo di Partenariato Pubblico-Privato e il relativo schema di conto economico per area attrezzata di sosta o per progetto di più aree attrezzate di sosta, costituisce condizione di ammissibilità della domanda.
6. I Comuni possono presentare proposte progettuali anche in forma associata, ovvero mediante aggregazioni di Comuni, anche non confinanti, oppure come unioni di Comuni secondo la normativa regionale ad essa applicabile in materia di ordinamento degli enti locali.
7. Ogni Comune o associazione di Comuni può presentare una sola domanda di finanziamento anche per la realizzazione di più aree attrezzate di sosta.
8. Le modalità di attuazione degli interventi sono definite in apposite convenzioni tra il Ministero del turismo e i singoli beneficiari. Tali convenzioni costituiscono atti giuridicamente vincolanti per la concessione del finanziamento, pena decadenza dalla graduatoria di ammissibilità.

Articolo 3 (Tipologie di interventi finanziabili ed entità del finanziamento)

1. Le proposte progettuali presentate devono riguardare interventi volti alla creazione o alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta, secondo le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto della normativa nazionale e regionale, ove vigente, e di eventuali vincoli legati alla natura dell'area.



*Direzione Generale Valorizzazione e Promozione turistica
Ufficio I*

2. Le proposte progettuali di creazione di nuove aree di sosta o di riqualificazione di aree esistenti, fermo restando il rispetto della normativa regionale, ove vigente, e di eventuali vincoli legati alla natura dell'area, devono prevedere almeno le seguenti dotazioni di primo livello:
- recinzione dell'intera area, con varco di accesso pedonale e per biciclette e/o motocicli;
 - allestimento tecnologico per la totale automazione, con i seguenti elementi essenziali:
 - o il controllo degli accessi, dei pagamenti (casse automatiche di pagamento o altri sistemi di pagamento elettronico come app e/o sistemi digitali tipo I.o.T.) e delle prenotazioni in completa autonomia, tramite una piattaforma che gestisca pagamenti, fatturazioni, invio corrispettivi all'Agenzia delle entrate, servizi, gestione accessi;
 - o le sbarre con riconoscimento targa che si aprono in seguito alla richiesta da parte del controllo accessi per i clienti in entrata, in uscita e in transito;
 - sistema camper service (area tecnica dedicata alla raccolta delle acque grigie e nere e al rifornimento di acqua potabile con riscaldamento se sottozero), dotato di:
 - o area di scarico a pavimento autopulente, senza griglie o canali di scolo;
 - o colonnina multifunzione per lo scarico reflui a pavimento, per lo scarico dei serbatoi estraibili, il risciacquo dei serbatoi, il carico dell'acqua potabile;
 - area di sosta con un numero adeguato di piazzole, tale da assicurare la remunerazione dell'investimento come da schema di conto economico, ciascuna con una dimensione minima di 40 mq;
 - spazi di manovra adeguati alla viabilità interna dell'area, che consentano a veicoli fino a 8 m di lunghezza di accedere in sicurezza alle piazzole, uscirvi e servirsi dell'area camper service;
 - idonei segnali stradali collocati a partire dal confine del Comune ove è ubicata l'area;
 - attrezzature complementari di primo livello:
 - o pavimentazione idonea a garantire il corretto deflusso delle acque piovane;
 - o contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - o illuminazione pubblica o automatica con lampioni a LED a orari e zone;
 - o videosorveglianza o visione live e richiamo eventi registrati;
 - o wi-fi utenti o accesso centralizzato con roaming nell'intera area;
 - colonnine per i servizi di ricarica elettrica dei camper fino a 3 KWh/presa, nonché fornitura di elettricità per gli utenti dell'area;
 - altri servizi e dotazioni previsti dalla normativa regionale di riferimento, ove vigente;
 - realizzazione di un c.d. *infopoint* a controllo remoto, in cui collocare, tra l'altro, un pannello con:



*Direzione Generale Valorizzazione e Promozione turistica
Ufficio I*

- indicazione del fatto che l'intervento è stato realizzato con il contributo del Ministero del Turismo;
 - un QR Code che rimandi a Italia.it e, in particolare, alla pagina che verrà predisposta dal Ministero del Turismo e che conterrà la mappa di tutte le aree di sosta realizzate o rinnovate mediante i fondi di cui al presente Avviso;
 - ulteriori informazioni sul territorio e sulle sue eccellenze;
- nel rispetto della disciplina applicabile a livello regionale o della provincia autonoma, la cartellonistica deve essere in italiano e, almeno, in lingua inglese.
3. Possono, inoltre, essere realizzate delle strutture di secondo livello per il completamento delle aree attrezzate di sosta, tra cui le seguenti:
- moduli bagno o sistemi monoblocco di qualità;
 - moduli docce calde/fredde o libere o a pagamento con apertura e attivazione automatica;
 - parchi giochi;
 - distributori automatici di bevande/oggetti;
 - lavanderia (lavatrici e asciugatrici a pagamento);
 - tavoli picnic e zone palestra;
 - colonnine per la ricarica di veicoli elettrici leggeri;
 - pulizia giornaliera di tutte le aree.
4. La previsione di dotazioni di secondo livello all'interno della proposta progettuale comporta il riconoscimento della premialità di cui all'articolo 7, comma 4.
5. Gli interventi oggetto delle proposte progettuali devono garantire l'accessibilità e fruibilità dei servizi da parte di persone con disabilità, nel rispetto della normativa vigente. Ulteriori dotazioni di servizi accessibili e fruibili a persone con disabilità o anziani o alle famiglie, costituiranno una premialità per la valutazione di cui all'articolo 7, comma 4.
6. L'entità del contributo concedibile per ciascun progetto, anche relativo a più aree attrezzate di sosta e/o messe in rete tra loro, non può essere superiore alla misura massima dell'80% della spesa ammissibile. Il contributo massimo ammonta a € 6.000,00 (seimila/00) per ciascuna piazzola per singolo progetto per la costruzione e la gestione di una nuova area di sosta, e a € 3.600,00 (tremilaseicento/00) per ciascuna piazzola in caso di riqualificazione di aree di sosta esistenti. Il contributo massimo concedibile per singola area attrezzata di sosta è pari a € 400.000,00 (quattrocentomila/00), per le aree di nuova realizzazione, e pari a € 240.000,00 (duecentoquarantamila/00), per le aree attrezzate oggetto di riqualificazione.
- In caso di progetti presentati da aggregazioni, gli interventi possono essere localizzati nelle aree di sosta appartenenti a ciascuno dei comuni facenti parte dell'aggregazione. Resta inteso che, in tal caso, il contributo erogabile può giungere sino alla somma del contributo richiesto per ciascuna area attrezzata di sosta e verrà erogato al comune capofila dell'aggregazione,



Direzione Generale Valorizzazione e Promozione turistica
Ufficio I

che è considerato responsabile dell'intero progetto e di tutti i suoi interventi sulle singole aree attrezzate di sosta. I rapporti – anche finanziari – fra i comuni facenti parte di ciascuna aggregazione sono disciplinati dalle convenzioni stipulate ai fini della partecipazione all'Avviso. Gli interventi progettuali possono essere realizzati, se previsto nelle convenzioni con cui è stata formalizzata l'aggregazione, non solo dal comune capofila, ma anche dagli altri comuni facenti parte dell'aggregazione.

7. Sono considerate ammissibili, purché finalizzate all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, le seguenti spese di investimento, le quali dovranno ad ogni modo essere supportate da idonea documentazione contabile, in coerenza con le modalità di rendicontazione definite nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 3, del presente bando, nonché con le prescrizioni di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ("Tuel"):
 - a. spese tecniche di progettazione nei casi e secondo le previsioni di cui al successivo comma 2, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in misura massima del 15% del totale del finanziamento richiesto;
 - b. spese per pubblicazione di bandi di gara;
 - c. spese per l'esecuzione di lavori; in caso di esecuzione di lavori in economia, sono ammissibili i costi vivi per il materiale, ove documentati;
 - d. spese per l'acquisto di beni/servizi, attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili;
 - e. imprevisti (se inclusi nel quadro economico); gli imprevisti sono utilizzabili solo a seguito di richiesta al Ministero del turismo di utilizzo dei medesimi, specificandone la natura, le cause e le possibili conseguenze temporali e attuative sull'esecuzione del progetto o dell'intervento a seguito del manifestarsi dell'imprevisto e solo dopo esplicita autorizzazione da parte del Ministero del turismo;
 - f. spese per i collaudi finali;
 - g. spese per l'avvio della gestione di attività e servizi, riferite ad allacciamenti a reti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: reti elettriche, idriche, ecc.);
 - h. oneri per la sicurezza.
8. Le spese di cui al comma 1 del presente articolo sono considerate ammissibili se:
 - a. assunte in conformità alla normativa regionale, nazionale, e dell'Unione europea vigente, anche in materia fiscale e contabile;
 - b. oggetto di certificati di regolare esecuzione rilasciati dal responsabile unico del procedimento corrispondenti ai documenti attestanti la spesa e ai relativi pagamenti;
 - c. pertinenti e imputabili con certezza all'intervento finanziato.
9. Le spese di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento previsto dalla normativa europea non sono ammissibili laddove abbiano



*Direzione Generale Valorizzazione e Promozione turistica
Ufficio I*

beneficiario di altri finanziamenti, contributi, sovvenzioni e agevolazioni dell'Unione Europea, nazionali, regionali o locali, fermo restando la possibilità del cofinanziamento.

Articolo 5 (Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. La domanda di finanziamento, completa della proposta, dei documenti e dichiarazioni di cui al comma 6, deve essere presentata utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica, accessibile tramite SPID/CIE, il cui link di accesso alla procedura sarà comunicato con successivo provvedimento nella sezione “*Notizie di Servizio*” del Ministero del turismo (<https://www.ministeroturismo.gov.it/>) sarà reso disponibile 60 giorni dopo la pubblicazione del presente avviso. A decorrere dalla data di apertura della piattaforma i proponenti hanno 30 giorni per la presentazione delle domande.
2. La data e l'ora di presentazione telematica della domanda di finanziamento e dei relativi allegati sono attestata dalla piattaforma. Allo scadere del termine indicato al precedente comma 1, la piattaforma non permetterà più la compilazione e la presentazione delle domande di finanziamento e dei relativi allegati.
3. Non è ammessa altra forma di compilazione e di presentazione della domanda di finanziamento, né della proposta e dei relativi documenti e dichiarazioni, differente da quella indicata al presente articolo.
4. I Comuni proponenti sono tenuti a trasmettere nelle medesime modalità la proposta descrittiva del progetto di cui si chiede il finanziamento, comprensiva di:
 - a) documento illustrativo – progettuale dell'intervento, che includa la descrizione dell'intervento e di tutte le fasi di vita del progetto stesso, la coerenza con le finalità previste all'articolo 1, la rispondenza con gli interventi finanziabili previsti all'articolo 3 e la definizione della metodologia e delle procedure di attuazione dell'intervento in conformità al libro IV del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici”;
Il dettaglio del progetto in relazione all'immediata cantierabilità dell'intervento, attraverso la verifica del livello di progettazione disponibile, è un elemento di valutazione ai sensi dell'art. 7;
 - b) piano economico e finanziario dell'intervento indicante:
 - i) costi dell'intervento, con il dettaglio per singola voce di spesa ammissibile;
 - ii) il contributo concedibile richiesto nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3;
 - iii) cronoprogramma attuativo procedurale da cui si evinca che la realizzazione del progetto sia coerente con le tempistiche di impegno e attuazione previste al successivo articolo 8;
 - iv) piano di gestione;



*Direzione Generale Valorizzazione e Promozione turistica
Ufficio I*

- c) delibera/e di Giunta comunale di approvazione della proposta progettuale, comprensiva della garanzia di copertura della quota di costo eccedente il massimale del contributo concedibile attraverso risorse proprie, ove previsto dal progetto presentato, nonché dell'impegno per la gestione dei servizi connessi alla fruizione dell'area di sosta di cui all'art. 2, comma 3, con allegati lo schema degli accordi di partenariato pubblico-privato e concessione per la gestione dei servizi connessi alla fruizione dell'area attrezzata di sosta o delle aree attrezzate di sosta, nel rispetto della disciplina prevista dal libro IV del d.lgs. n. 36/2023 e secondo le procedure a questi applicabili e lo schema di conto economico del gestore/concessionario con indicati i margini di remunerazione dell'investimento in base all'effettivo tasso di occupazione atteso nel corso dell'anno;
- d) documentazione fotografica o iconografica o grafica del progetto proposto;
- e) titolo giuridico relativo alla disponibilità dell'area ove avranno luogo le opere edili e/o ove avrà luogo la realizzazione dell'intervento;
- f) dichiarazione attraverso cui il soggetto proponente attesta:
 - i) di disporre delle competenze e delle risorse con le adeguate qualifiche professionali tecniche e amministrative necessarie per l'attuazione del progetto;
 - ii) di accettare le norme e le disposizioni contenute nel presente provvedimento;
 - iii) di essere consapevole che il mancato completamento del progetto in ogni sua parte e previsione entro il termine ultimo di cui all'articolo 8, darà luogo alla revoca parziale o totale del contributo concesso;
 - v) di essere a conoscenza che il Ministero del turismo si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e in corso della procedura, ai sensi della normativa vigente e delle previsioni di cui al presente provvedimento;
- g) dichiarazione con la quale il Comune proponente/Comune capofila si impegna:
 - i) ad avviare e completare le attività progettuali nei tempi previsti dal cronoprogramma presentato e approvato;
 - ii) a garantire l'operatività del progetto per almeno 10 anni dall'avvio in esercizio dello stesso;
 - iii) ad adottare le misure necessarie a garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria;
 - iv) a dare attuazione al progetto nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici, trasparenza e tracciabilità finanziaria;
 - v) a rispettare tutte le norme europee, nazionali e regionali applicabili nell'attuazione del progetto;
 - vi) ad adottare un sistema di contabilità separata o adeguata codifica contabile;
 - vii) ad aderire all'inserimento del progetto nel Programma Tourism Digital Hub (TDH).



*Direzione Generale Valorizzazione e Promozione turistica
Ufficio I*

5. Entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel rispetto delle procedure previste dal Codice degli appalti, i Comuni beneficiari sono tenuti ad adottare gli accordi di partenariato pubblico-privato e/o di concessione connessi alla realizzazione e alla gestione dell'area attrezzata di sosta che dovranno avere una durata congrua con le finalità e gli obiettivi della proposta progettuale, nonché del presente bando, in ogni caso non inferiore a 10 anni.
6. Tutti i documenti e le dichiarazioni necessarie ai fini della presentazione della domanda di finanziamento, ivi compresa la stessa domanda di finanziamento e la relativa proposta progettuale, devono essere caricati sulla piattaforma sottoscritti con firma digitale (accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale - AgID) del legale rappresentante del Comune proponente/Comune capofila sottoscrittore della domanda di finanziamento. In ogni caso, tutta la documentazione da firmare digitalmente dovrà essere redatta nel formato PDF.

Articolo 6 (Verifica di ammissibilità delle domande)

1. Le domande di finanziamento sono soggette a verifica di ammissibilità formale da parte del Ministero del turismo, avuto riguardo alla relativa conformità alle disposizioni, alla presenza di tutti i documenti e alle dichiarazioni richieste dal presente provvedimento.
2. Le domande di finanziamento non conformi a quanto previsto dal presente provvedimento non saranno considerate valutabili. Eventuali errori e/o carenze di carattere formale della domanda di finanziamento possono essere sanati attraverso la procedura di soccorso istruttorio, con cui il Ministero assegna al richiedente un termine non superiore a dieci giorni per la regolarizzazione della domanda. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il richiedente è escluso dalla procedura.
3. Le domande di finanziamento non pervenute nei termini e con le modalità di cui al predetto articolo 5 e le domande che dovessero risultare non ammissibili a seguito della verifica di ammissibilità di cui al comma 1 del presente articolo, saranno escluse e non ammesse alla valutazione di merito di cui al successivo articolo 7.

Articolo 7 (Valutazione)

1. Le proposte progettuali, in esito al positivo riscontro della verifica di ammissibilità di cui al precedente articolo 6, sono valutate nel merito da un'apposita Commissione di valutazione formata da tre componenti individuati dal Ministero del turismo, di cui uno con funzione di Presidente.



*Direzione Generale Valorizzazione e Promozione turistica
Ufficio I*

2. A ciascuna domanda di finanziamento è attribuito un punteggio da 0 a 100. A tale punteggio verrà applicato il moltiplicatore di cui al successivo comma 4, che determinerà il punteggio finale attribuito a ciascuna proposta progettuale.
3. L'esito della valutazione determinata dalla Commissione è riassunto da un punteggio complessivo che, sulla base dei criteri di valutazione di cui alla Tabella 1, non potrà essere inferiore a 42/100, e fino a un massimo di 75/100, a cui si aggiunge l'eventuale assegnazione di un punteggio, fino a un massimo di 25/100, sulla base dei criteri premiali, di cui al comma 5. I punteggi assegnati in base ai criteri premiali non concorrono in ogni caso al raggiungimento della citata soglia minima di cui al successivo comma.
4. Saranno ammissibili a finanziamento le proposte progettuali che avranno raggiunto il punteggio minimo di sufficienza pari a 42/100, relativamente ai criteri di valutazione di cui alla Tabella 1. L'ordine della graduatoria sarà determinato dal punteggio complessivo (criteri di valutazione e premiali) nonché dal numero di stalli oggetto dell'intervento e ulteriori rispetto al numero minimo stabilito dall'art. 3 comma 2, indipendentemente se di nuova realizzazione o riqualificazione, purché tutti gli stalli dichiarati vengano effettivamente resi agibili. In particolare, il punteggio finale che determina l'ordine della graduatoria, è calcolato applicando al punteggio ottenuto ad esito dell'applicazione dei criteri di cui al presente articolo il moltiplicatore di cui all'Allegato 1. In caso di proposte progettuali a pari merito, la graduatoria sarà determinata in relazione all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Tabella 1. <i>Criteri di valutazione</i>		
Descrizione criterio		Punteggio massimo
Criterio A: <i>Qualità tecnica e completezza della proposta progettuale</i>	Il presente criterio intende valutare la chiarezza e completezza descrittiva della proposta, anche da un punto di vista tecnico, la strategicità per il territorio, l'analisi della domanda e il fabbisogno effettivo e potenziale che intende soddisfare, i risultati attesi. Grado di definizione elevato: 25 punti Grado di definizione medio: 15 punti Grado di definizione basso: 10 punti	25



*Direzione Generale Valorizzazione e Promozione turistica
Ufficio I*

Criterio B: Cantierabilità	<p>Il presente criterio intende valutare l'immediata cantierabilità dell'intervento, verificando il livello di progettazione disponibile.</p> <p>Progetto di fattibilità tecnico economica (inclusa esecuzione prime indagini, rilievi, caratterizzazioni):</p> <ul style="list-style-type: none">- Disponibile: 5 punti- Approvato/Verificato: 10 punti <p>Progetto esecutivo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Disponibile: 15 punti- Approvato/Verificato: 25 punti	25
Criterio C: Conto economico e sostenibilità finanziaria	<p>Il presente criterio intende valutare il rendimento del progetto, ossia le condizioni economiche e la sostenibilità finanziaria sulla base del conto economico inoltrato con la proposta progettuale.</p> <ul style="list-style-type: none">- Sostenibilità elevata 25- Sostenibilità buona 20- Sostenibilità sufficiente 10- Sostenibilità bassa 2	25

5. La Commissione assegnerà fino a un massimo di 25 punti che non concorrono in ogni caso al raggiungimento della soglia minima relativa al criterio e a ciascun descrittore stabilita al comma 2 ai Comuni e alle aggregazioni di Comuni, nel cui territorio siano ubicati gli attrattori turistici di cui alla Tabella 2 o che abbiano le caratteristiche ivi riportate.

Tabella 2. Criteri premiali		
Descrizione criterio		Punteggio massimo
Siti Unesco/Cicloviabilità e connessione TPL	Presenza nel territorio comunale o nel raggio di 5 km dall'area di sosta interessata dall'intervento di piste ciclabili e di servizi di trasporto pubblico locale oppure presenza nel territorio comunale o nel raggio di 15 km di uno più tra i siti Unesco censiti dal <i>Ministero della Cultura alla data di pubblicazione dell'Avviso.</i>	3



*Direzione Generale Valorizzazione e Promozione turistica
Ufficio I*

Aree protette	Presenza nel territorio comunale o nel raggio di 15 km di una o più tra le aree protette presenti nell'elenco delle Aree protette di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 27 aprile 2010 recante "Approvazione dello schema aggiornato relativo al VI Elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1994, n. 394 e dall'articolo 7 comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" e dei siti Natura 2000 (SIC o ZSC o ZPS) o di Aree protette regionali o di Parchi nazionali o regionali.	3
Itinerari	Presenza nel progetto di un itinerario di turismo all'aria aperta e/o di prossimità che metta in rete le aree attrezzate oggetto dell'intervento.	3
Cammini storici, culturali, naturalistici e religiosi	Presenza nel territorio comunale o nel raggio di 15 km di uno più tra i Cammini storici e religiosi presenti, alla data di pubblicazione dell'Avviso, nel "Catalogo dei cammini religiosi italiani" tenuto dal Ministero del Turismo e nell'Atlante dei Cammini Storici, Culturali, Naturalistici d'Italia censiti del Ministero della Cultura.	3
Strutture di secondo livello	Presenza nella proposta progettuale di strutture di secondo livello di cui all'art. 3, comma 3, dell'avviso.	3
Gestione in Network	Progetto presentato da più comuni anche non limitrofi che mette in rete più aree di sosta sul territorio regionale o nazionale.	5
Servizi accessibili alle persone con disabilità aggiuntivi	Servizi accessibili alle persone con disabilità aggiuntivi ai sensi art. 3 dell'avviso in oggetto.	3
Nuovi occupati	Progetto che individui uno o più indicatori (KPI) che consentano di verificare in fase di operatività del progetto la capacità di quest'ultimo generare positive ricadute sull'occupazione dei territori interessati attraverso un incremento degli occupati rispetto al periodo precedente la sua attuazione (baseline).	2



*Direzione Generale Valorizzazione e Promozione turistica
Ufficio I*

Articolo 8 (Modalità e termini di realizzazione del progetto. Modalità di erogazione e rendicontazione del finanziamento)

1. Ciascun intervento di cui al precedente articolo 3, in tutte le sue componenti progettuali, dovrà essere avviato a decorrere dalla data dell'atto di concessione e concludersi non oltre il termine perentorio del **30 giugno 2026**, pena la restituzione delle somme già versate al beneficiario.
2. Tutti i progetti ammessi a finanziamento vanno attuati nel rispetto delle modalità indicate nelle relative proposte positivamente valutate e secondo il cronoprogramma presentato.
3. Le modalità di trasferimento delle risorse al beneficiario, la rendicontazione delle spese sostenute, gli adempimenti del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e le attività di controllo della spesa sono disciplinate con determinazione del Segretario generale del Ministero del Turismo.

Articolo 9 (Modifiche del progetto finanziato)

1. Eventuali modifiche del progetto finanziato vanno comunicate al Ministero del turismo allegando la documentazione descrittiva delle modifiche proposte, alla direzione competente (dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it/fondoturismoprossimita@pec.ministeroturismo.gov.it) pena la non ammissibilità delle spese. Ogni modifica degli interventi in corso d'opera va adeguatamente motivata e giustificata, nel rispetto delle casistiche prescritte dal d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e risultare coerente con le finalità del bando.
2. Ogni eventuale modifica è ammissibile a condizione che:
 - i. la variazione proposta non comporti una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto approvato;
 - ii. l'intervento e/o il progetto interessato dalla modifica garantisca il rispetto delle finalità, gli obiettivi, i risultati attesi già valutati ai fini dell'ammissione a finanziamento;
3. In nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso al progetto finanziato.
4. Ai fini della valutazione della domanda di modifica, il Ministero del turismo può richiedere l'invio di documentazione integrativa che va trasmessa dal Comune proponente/Comune capofila entro un termine non superiore a 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la richiesta di variazione si intende rigettata.
5. L'approvazione o il rigetto della domanda di modifica è comunicata al Comune proponente/Comune capofila entro 30 giorni dalla ricezione della domanda medesima



Direzione Generale Valorizzazione e Promozione turistica
Ufficio I

ovvero, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma 4, dalla ricezione della documentazione integrativa.

Articolo 10 **(Risorse assegnate)**

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, pari a euro 32.870.000,00 per l'anno 2024, sono destinate al finanziamento di investimenti proposti dai Comuni, volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121.

Articolo 11 **(Trattamento dei dati personali)**

1. Tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie all'attuazione della misura saranno poste in essere nel pieno rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
2. I dati personali sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di cui al presente bando secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241.

Articolo 12 **(Vigilanze e controlli)**

1. Il Ministero, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione sui programmi finanziati volti a verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento del supporto finanziario. Ai predetti fini, il Ministero può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
2. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, rilasciate dai soggetti beneficiari e dai loro fornitori possono – in qualsiasi fase del



*Direzione Generale Valorizzazione e Promozione turistica
Ufficio I*

procedimento – essere oggetto di verifiche e controlli, anche a campione, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. In caso di accertata non veridicità delle dichiarazioni rese si procede a revocare il contributo e, a recuperare le somme erogate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. Il richiedente del contributo, in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci, è soggetto alle conseguenze anche penali di cui agli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445 del 28/12/2000, come da ultimo rese più severe per effetto del sopra citato articolo 264, del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (come modificato dalla Legge di conversione n. 77/2020) recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Articolo 13 (Disposizioni finali)

1. Il presente bando, nonché i successivi atti propedeutici al riconoscimento dei contribuiti, sono pubblicati sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
2. La presentazione della domanda, di cui all’art. 5 del presente bando, non costituisce un’aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore dei soggetti istanti.
3. L’erogazione del contributo di cui al presente bando è subordinata alle disponibilità presenti nel pertinente capitolo di bilancio del Ministero del turismo.
4. Il Ministero del turismo non si assume la responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della istanza dovuti a problemi informatici e telematici non imputabili direttamente al Ministero.

Articolo 14 (Modifiche al bando)

1. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente bando saranno pubblicate tempestivamente sul sito web del Ministero del turismo www.ministeroturismo.gov.it.

Articolo 15 (Responsabile del Procedimento e Richieste di chiarimenti e informazioni)

1. Il Responsabile unico del procedimento è individuato dal Ministero del turismo.
2. Eventuali richieste di chiarimenti e informazioni relative al presente bando devono essere inoltrate al seguente indirizzo pec: fondoturismoprossimita@pec.ministeroturismo.gov.it.



*Direzione Generale Valorizzazione e Promozione turistica
Ufficio I*

Alle richieste pervenute non si procede per risposta singola, ma solo attraverso la pubblicazione di risposte alle c.d. “FAQ” sul sito web del Ministero del Turismo.

**Articolo 16
(Controversie e foro competente)**

Per le controversie che dovessero sorgere in ordine al presente bando è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Barbara Casagrande



Direzione Generale Valorizzazione e Promozione turistica
Ufficio I

ALLEGATO 1

		Punteggio ex-post moltiplicatore (arrotondato a 0 cifre decimali)					
Punteggio pre applicazione moltiplicatore	Stalli	10	20	30	40	50	Oltre 50
	Moltiplicatore	5%	7%	9%	11%	13%	15%
30		32	34	37	41	46	53
35		37	40	44	49	55	63
40		42	45	49	54	61	70
45		47	50	55	61	69	79
50		53	57	62	69	78	90
55		58	62	68	75	85	98
60		63	67	73	81	92	106
65		68	73	80	89	101	116
70		74	79	86	95	107	123
75		79	85	93	103	116	133
80		84	90	98	109	123	141
85		89	95	104	115	130	150
90		95	102	111	123	139	160
95		100	107	117	130	147	169
100		105	112	122	135	153	176